

R.G.n. _____

Tribunale Di Napoli

Sezione Volontaria Giurisdizione



Nella Procedura R.G. n. _____ Crisi di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012

Parte Istante i Coniugi *E.A. e P.A.M.*

Giudice Designato *Dott. Nicola Graziano*

Professionista nominato avente funzione OCC dott. Atonna Gianpiero

Il Giudice Designato

Dott. Nicola Graziano

Letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

Vista la Relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 depositata dal Professionista nominato e la proposta di piano del consumatore depositata dalla parte istante; constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

Considerato che, all'udienza del 14 gennaio 2021 si verificava la regolare instaurazione del contraddittorio e si prendeva atto vi erano osservazioni e/o opposizioni al piano come proposto da parte del creditore IBL BANCA s.p.a. il quale ha sostenuto il difetto del requisito della meritevolezza visto il sovraindebitamento colpevole, essendo evidente che il ricorrente abbia assunto oneri con la consapevolezza di non poterli adempiere;

letti gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 gennaio 2021 nella quale veniva adattato il piano all'aggiornamento della esposizione debitoria come emersa nel corso del giudizio per cui il verbale di udienza è parte integrante e sostanziale della proposta avendo una funzione integrativa e chiarificatrice

osservato che ricorrono tutti i presupposti per l'omologa del piano anche se trattati di piano congiuntamente proposto da coniugi in considerazione della nuova disciplina che prevede espressamente tale possibilità, ricorrendo cioè i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che di quelli soggettivi (i proponenti sono da considerarsi consumatori):

rilevata la sussistenza del requisito della meritevolezza, anche alla luce dell'art. 124 bis TUB, come emerge dalla documentazione in atti;

rigettata ogni opposizione in considerazione della valutata diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni visto che il successivo ricorso ad altri finanziamenti era finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito, che, tuttavia, al netto delle somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle crescenti esigenze familiari, consentendo a stento la sopravvivenza per qualche mese (del resto la buona fede e la volontà dell'istante di voler adempiere ad ogni costo le proprie obbligazioni è testimoniata dal fatto che fino ad oggi ha rinunciato



ad una vita dignitosa pur di farvi fronte, senza peraltro avere alcun tipo di debito di altra natura, ma la situazione è divenuta insostenibile, atteso che quanto residua una volta pagate le rate di debito non consente di condurre un tenore di vita un minimo dignitoso);

non ostando, inoltre, alla fattibilità del piano, il pagamento in prededuzione delle somme determinata in favore dell'OCC e del legale dei proponenti;

PQM

Omologa il piano del consumatore come riformulato alla udienza del 14 gennaio 2021.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, il presente provvedimento, comunicato alle parti, deve essere altresì reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito www.ilcaso.it.

Napoli, lì 26 gennaio 2021.

Il Giudice designato

Dott. Nicola Graziano

